



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 4F/18

T.F.6 /2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 4 luglio 2018 ai sensi dell'art. 66, comma 4, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini nei confronti del Sig. Luigi Paolillo.

FATTO

Con atto in data 4 luglio 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alberto Tognini, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Luigi Paolillo, chiedendo che si procedesse nei suoi confronti per l'accertamento dell'illecito ex art. 4 n. 2 del Regolamento di Giustizia, in quanto, nella sua qualità di maestro del Golf Club Grado (GO), si sarebbe opposto all'insegnamento presso la medesima struttura di altri professionisti con allievi non soci del club per il quale egli aveva l'esclusiva.

Premessa la comunicazione in data 7 giugno 2018 dello svolgimento di indagini per fatti

denunziati dal Maestro Zeno di Pretoro in ordine all'illecito sopra descritto, nell'atto di deferimento si rappresenta che, unitamente e contestualmente al Sig. Paolillo, il maestro Zeno di Pretoro aveva denunciato sia il Sig. Matteo Orrù, maestro di golf, per averlo minacciato e per avergli impedito di svolgere la sua attività nel Golf Club Lipica (Slovenia), sia il Golf Club Trieste, nella persona del suo Presidente, Sig. Roberto Tassi, per essere stato asseritamente insultato e per essergli stato impedito l'accesso al campo e al campo pratica del Golf Club Trieste con altri due giocatori.

Veniva esperita l'istruttoria, lette le comunicazioni scritte fatte pervenire sia dal Sig. Roberto Tassi, anche per il Golf Club Trieste, sia del Sig. Matteo Orrù; veniva inoltre richiamata un recente sentenza della Corte di Appello Federale, a termini della quale non può impedirsi ad un maestro di accedere ai campi dei club iscritti alla FIG e di svolgere attività di insegnamento, che può essere limitata solo nel caso esista una convenzione con un professionista che attribuisca l'esclusiva, limitazione questa che, in ogni caso, può riguardare solo i soci del Club.

Da siffatta disamina si è dedotto che l'insegnamento ai soci presso un circolo può essere concesso in via esclusiva ad alcuni maestri, purché non si vieti ad altri maestri di esercitare comunque l'insegnamento a soci di altri circoli e/o, più in generale, ad altri tesserati estranei al circolo.

All'esito della detta istruttoria, il Sostituto Procuratore disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti del Golf Club Trieste, poiché era risultato come non fosse stato posto alcun divieto al Sig. De Pretoro di accedere al campo del Golf Club per svolgere le lezioni, essendo stato l'impedimento dovuto unicamente ad avverse condizioni metereologiche.

Il Sostituto Procuratore disponeva l'archiviazione anche nei confronti dell'altro indagato, Sig. Matteo Orrù, avendo quest'ultimo riferito che nel Golf Club Lipica (Slovenia) esistono regole, sia del detto circolo che a livello nazionale, che impediscono l'accesso ad altri maestri non autorizzati per svolgere attività di insegnamento, ed avendo – di conseguenza – la Procura rilevato il proprio difetto di giurisdizione sul circolo estero di Lipica.

Veniva invece disposto il deferimento del Sig. Luigi Paolillo, per le ragioni sopra esposte.

L'udienza di discussione dinnanzi al Tribunale Federale veniva fissata per il giorno 11 settembre 2018.

Si costituiva il Sig. Luigi Paolillo con memoria difensiva del 3 settembre 2018, nella quale rilevava sostanzialmente come il fatto contestato riguardasse più un progetto, una sorta di proposito di un'attività futura di insegnamento, e non anche la consumazione vera e propria di un evento, in quanto il De Pretoro, nella giornata dell'11 maggio 2018, lo aveva informato del suo progetto di impartire lezioni di golf a 20/30 suoi allievi presso il medesimo campo pratica del Golf Club Grado.

La questione riguardava dunque non già la possibilità di un maestro esterno di insegnare presso il Golf Club ai propri allievi, bensì il suo proposito di inserirsi nel Golf Club in pianta non occasionale per svolgere l'attività di insegnamento, e la reazione del Maestro Paolillo, che si era limitato ad esporre al Collega quali fossero le proprie prerogative in loco, in virtù di contratto in esclusiva. Concludeva, pertanto, come il comportamento del Paolillo non fosse stato dettato da mera volontà di vietare l'accesso al campo pratica al Collega De Pretoro, trattandosi invece di reazione scaturita da un progetto "inimmaginabile", insistendo affinché la sua condotta venisse intesa nella sua reale portata come non ostativa dei diritti del Collega, ove esercitabili nel rispetto delle regole federali. La difesa chiedeva quindi l'assolvimento dall'addebito, perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito; in subordine per difetto dell'elemento psicologico. In ulteriore subordine, nel caso di riconosciuta responsabilità, comminarsi la sola sanzione dell'ammonizione.

Il Collegio, all'udienza dell'11 settembre 2018, dato atto della presenza della parte personalmente, assistita dal proprio difensore, e della Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paolo Berruti che proponeva l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione, si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è nullo e come tale va dichiarato, per violazione degli artt. 66, c. 4, e 69, c. 5, del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Sancisce l'art. 66, c. 4, testé citato che il Procuratore federale, quando ritiene di non dover disporre l'archiviazione, *“entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria. (...) Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite...”*.

Sancisce poi il successivo art. 69, c. 5, che *“il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia”*.

Risulta in punto di fatto che con comunicazione del 7 giugno 2018 il Sostituto Procuratore abbia dato notizia, ai soggetti interessati, dello svolgimento di indagini su segnalazione del Sig. Zeno Di Pretoro in ordine ai fatti costituenti presunta violazione dell'art. 4-4) del Regolamento di Giustizia da parte del Sig. Tassi, Presidente del Golf Club Trieste, che avrebbe insultato il predetto Sig. Di Pretoro e gli avrebbe impedito l'accesso al campo e al campo pratica del Golf Club Trieste, unitamente ad altri due giocatori; e che abbia dato notizia, altresì, delle indagini all'esito della denuncia da parte del Maestro Di Pretoro nei confronti del Maestro Luigi Paolillo e del Maestro Matteo Orrù per presunta violazione dell'art. 4-4) del Regolamento di Giustizia, per essere stato da costoro minacciato e ostacolato nell'attività di insegnamento presso il Golf Club Grado e il Golf Club Lipica.

Tuttavia, non risulta essere stata poi data alcuna successiva comunicazione non solo in ordine alla conclusione delle indagini, come prescritto dal citato art. 69, c. 5, ma anche – e soprattutto – in ordine alla intenzione di procedere al deferimento, comunicando gli elementi che la giustificano: comunicazione, quest'ultima, che andava effettuata entro il termine di venti giorni dalla formale conclusione delle indagini (circostanza anch'essa, come visto, non comunicata).

Da quella comunicazione del 7 giugno 2018 si è infatti passati direttamente all'atto di deferimento del 4 luglio 2018.

Il Collegio Giudicante osserva che i citati articoli del Regolamento di Giustizia sportiva costituiscono l'adeguamento federale alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che ha imposto alle Procure Federali una specifica e dettagliata attività, preliminare all'esercizio dell'azione disciplinare.

Giova al riguardo rilevare che l'avviso di conclusione delle indagini e l'intenzione di procedere al deferimento hanno natura di atti procedimentali preprozessuali con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall'altro, a consentire all'interessato di svolgere, *ante causam*, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove le stesse rivestano carattere esimente – il successivo deferimento: il che risponde altresì ad esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che tali norme non siano state osservate nel caso di specie, in quanto la Procura Federale ha proceduto a notificare all'incolpato il deferimento, non attenendosi al disposto normativo e omettendo di dare notizia, al soggetto interessato, della conclusione delle indagini e dell'intenzione di procedere al deferimento.

La violazione delle norme procedurali ha inciso, compromettendolo, sul diritto di difesa dell'incolpato, non consentendo allo stesso di assumere, nel corso della fase istruttoria, una posizione sugli addebiti contestatigli, con conseguente nullità dell'atto di deferimento.

La nullità dell'atto di deferimento comporta poi necessariamente, quale conseguenza diretta, la nullità altresì dell'azione disciplinare che ne è scaturita.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alberto Tognini con atto del 4 luglio 2018 e della conseguente azione disciplinare esercitata nei confronti del Maestro Luigi Paolillo.

Così deciso in Roma, 11 settembre 2018

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente, est.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Paoletti', with a horizontal line above the first letter and a flourish at the end.

Avv. Cristiano Novazio
Componente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cristiano Novazio', written in a cursive style.